



“EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES”

Fase I - STUDI

A 1.2
ANALISI DEL QUADRO
PIANIFICATORIO E
PROGRAMMATARIO
- ALLEGATO VII

Regione Autonoma Valle d'Aosta

The logo for 'enplan' is displayed on a light gray background. The word 'enplan' is written in a lowercase, sans-serif font. The letters 'en' are orange, and the letters 'plan' are blue. The 'p' is a tall, thin vertical stroke.

INDICE

PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI..... 2

1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI..... 2

1.1. *Piano Territoriale Paesistico* 2

2. URBANISTICI GENERALI 6

2.1 *Piano Regolatore Generale Intercomunale* 6

2.2. *Piano Regolatore Generale Comunale Urbanistico e Paesaggistico*..... 12

3. URBANISTICI ATTUATIVI 17

3.1 *Piano Urbanistico di Dettaglio*..... 17

4. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 21

4.1 *Accordo di Programma* 21

PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE 25

5. AGRICOLTURA..... 25

5.1 *Piano di Sviluppo Rurale*..... 25

6. CACCIA E PESCA 28

6.1. *Piano Regionale Faunistico Venatorio* 28

7. MOBILITÀ E TRASPORTI..... 30

7.1 *Piano di Bacino del Traffico*..... 30

8. ENERGIA 32

8.1 *Piano Energetico Regionale* 32

9. ACQUA..... 35

9.1 *Progetto di Piano Regionale delle Acque* 35

10. SUOLO 38

10.1 *Piano generale Regionale delle Attività Estrattive Relative al Prelievo di Massi Naturali di Cava* 38

11. RIFIUTI 41

11.1 *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*..... 41



PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI

1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI

1.1. Piano Territoriale Paesistico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano territoriale paesistico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	Le strategie del PTP tendono a rafforzare la posizione della Valle d'Aosta nel contesto europeo, ricercando nel contempo forme sostenibili e durevoli di sviluppo nei diversi settori (agricolo-pastorale, industria-artigianato, turismo, comunicazioni e trasporti, cultura).
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	Il Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Valle d'Aosta è piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali; è quindi, ad un tempo, strumento di pianificazione urbanistica e di tutela e pianificazione paesaggistica.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della VDA) L.R. 10 aprile 1998, n. 13 Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta



NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

La natura del PTP è STRATEGICA perché si tratta di un grande progetto di azione collettiva, destinato a orientare lo sviluppo della Regione nel futuro. E' inoltre un nuovo strumento di governo del territorio regionale.

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni. Il PTP affronta in modo integrato tutti i problemi connessi al territorio e all'ambiente, che non possono essere adeguatamente risolti solo con gli strumenti attualmente a disposizione delle Amministrazioni (PRG comunali, piani di settore, ecc...)

PROCEDURE

Il PTP è il risultato di una lunga e complessa elaborazione alla quale hanno partecipato attivamente Regione, Comuni, Comunità Montane e cittadini.

1991: Elaborazione linee strategiche del PTP

1992: Proposta completa di PTP

1996: Progetto del Piano Territoriale Paesistico, messo a punto dalla RAVA con la partecipazione attiva degli enti locali, sulla base di proposte datate 1992

Primi mesi 1996: acquisiti pareri di competenza

Estate 1996: adozione del PTP da parte della Giunta regionale

A seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale si è avviata la fase delle osservazioni, aperta sia agli enti locali, sia ai privati. La Giunta ha accolto delle osservazione e ha sottoposto il testo coordinato al Consiglio.

1998: approvazione da parte del Consiglio Regionale della Documentazione e della Cartografia



PROCEDURE

Documentazione:

- Relazione illustrativa
- Linee Programmatiche
- Schede per Unità locali
- Norme di attuazione

Cartografia:

- Assetto generale
- Schema delle linee programmatiche
- Codici di siti e aree di specifico interesse e di beni culturali isolati
- Pericolosità idrogeologica
- Vincoli paesaggistici
- Disciplina d'uso e valorizzazione

Il PTP consente di affrontare in modo globale i vari problemi che si profilano, offrendo una base unitaria e coerente di riferimento e perseguendo congiuntamente obiettivi economici, obiettivi sociali e obiettivi ambientali.

Le prescrizioni e gli indirizzi del PTP perseguono nel loro insieme l'obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti a fruire delle risorse del territorio. Le prescrizioni e gli indirizzi aventi rilevanza paesistica perseguono inoltre l'obiettivo di tutelare e valorizzare l'identità del paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di assicurare la stabilità ecologica.

Il PTP reca altresì norme generali di tutela con riguardo ai beni di rilievo archeologico, architettonico, storico e ambientale.

Il PTP organizza le norme in modo da tenere in considerazione l'articolazione del territorio in parti omogeneamente caratterizzate dalla prevalenza di una o più componenti paesistico-ambientali, nelle quali si applicano indirizzi differenziati di modalità di azione e di intervento, di usi ed attività. Tali parti del territorio sono determinate dal PTP attraverso l'individuazione dei *sistemi ambientali* (sistema delle aree naturali, sistema dei pascoli, sistema boschivo, sistema fluviale, sistema insediativo tradizionale, sistema urbano).



PROCEDURE

Inoltre il PTP individua le *unità locali* che costituiscono specifici sottosistemi di relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali, al fine di garantire l'integrazione delle diverse componenti che concorrono a definire l'identità e la riconoscibilità delle diverse parti dell'intero territorio regionale. Le schede relative alle unità locali individuano i problemi e definiscono gli orientamenti da considerare negli strumenti urbanistici locali e nei piani di settore.

EFFICACIA

Le norme del PTP devono essere intese come indirizzi e sollecitazioni che valorizzino e non intacchino l'autonomia degli enti locali.
Le norme del PTP sono quindi principalmente rivolte a orientare in modo più o meno preciso e vincolante le scelte dei piani di settore e dei piani comunali (PRG e PUD) che devono tradurle in scelte operative.

Il PTP ha come parte integrante uno studio di impatto ambientale.

DURATA

Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione provvede a riconsiderarne i contenuti. E' la Giunta regionale che riferisce al riguardo al Consiglio, formulando, ove del caso, proposte di variante.

Il Consiglio regionale promuove le varianti che, in esito alla riconsiderazione effettuata, reputa opportune.



2. URBANISTICI GENERALI

2.1 Piano Regolatore Generale Intercomunale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regolatore generale intercomunale urbanistico e paesaggistico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRG
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, di cui tutti i Comuni sono dotati.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della VDA"
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzano gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale in coerenza con il PTP.



NATURA DI PP

Le norme di attuazione del PRG definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la realizzazione degli interventi, in relazione alle destinazioni e alle infrastrutture esistenti e programmate.

LIVELLO TERRITORIALE

intercomunale

Il PRG intercomunale prende in considerazione più di un territorio comunale.

PROCEDURE

I PRG vigenti possono essere modificati.

Inoltre i PRG possono essere variati attraverso tre ordini di atti:

- a) varianti sostanziali, eventualmente generali;
- b) varianti non sostanziali;
- c) modifiche non costituenti variante.

Il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa. La bozza di variante, con lo studio di impatto ambientale che ne è parte integrante, è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale. Si insedia una conferenza di pianificazione convocata dal responsabile del procedimento alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.

Questa attività è compiuta nel termine di 150 giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza; decorso tale termine, senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al presente comma, il Comune ne prescinde.



PROCEDURE

Il Consiglio comunale adotta il testo preliminare della variante sostanziale. La variante adottata ed il relativo studio di impatto ambientale sono pubblicati presso la segreteria del Comune interessato, per 45 giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto. Sulle eventuali osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale adotta con deliberazione il testo definitivo della variante. La variante adottata deve essere coerente con PTP, infatti la deliberazione, con gli atti della variante adottata, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che la esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione. Il risultato dell'istruttoria – necessaria per ottenere tutti i pareri necessari - è valutato dalla conferenza di pianificazione, convocata dal responsabile del procedimento. Questa attività è compiuta nel termine di 120 giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate, e comunque per l'applicazione di quelle altre norme che ne prevedono la vigenza. La Giunta regionale, approva, con propria deliberazione, la variante oppure non la approva oppure propone al Comune delle modificazioni. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il Comune può deliberarne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti, oppure presentare proprie controdeduzioni.



PROCEDURE

La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il segretario del Comune interessato attesta l'accoglimento, da parte del Consiglio comunale, delle proposte di modificazioni della Giunta stessa.

Varianti non sostanziali

Le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita deliberazione. Questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune per 45 giorni consecutivi.

Copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni.

Nel mentre si provvede ad informare i cittadini dell'adozione della variante, chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto (45 giorni).

Sulle eventuali osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone i conseguenti adeguamenti della variante che non comportano una nuova pubblicazione.

La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva.

Modifiche non costituenti variante

Le modifiche non costituenti variante al PRG sono introdotte nel PRG con deliberazione motivata del Consiglio comunale, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

La deliberazione è trasmessa immediatamente alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, munita degli allegati tecnici.

FINALITA'

Il PRG definisce l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità.

Il PRG è uno strumento urbanistico che provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali.

Per raggiungere tali finalità il PRG individua le aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione, individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare e riqualificare e, compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia, individua le parti del territorio da destinare a nuova edificazione, definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento, individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo, dispone in merito al sistema di verde pubblico, evidenzia i vincoli che gravano sul territorio, individua le aree di proprietà pubblica, stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse.

Inoltre il piano individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socioeconomico, all'uso delle risorse ambientali, all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.

EFFICACIA

Il PRG tiene conto del PTP e ricerca il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti.

Il PRGC deve contenere come parte integrante uno studio di impatto ambientale.

Le varianti sostanziali al PRG sono soggette a VIA.

Per quanto concerne i piani regolatori comunali ed intercomunali non sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale le varianti non sostanziali. (art. 96 della l.r. 11/98).



DURATA

La durata del PRG è di 10 anni. Ogni dieci anni il Comune provvede a riconsiderare tutti gli aspetti legati alla pianificazione generale e stabilisce se è necessario provvedere a delle varianti.



2.2. Piano Regolatore Generale Comunale Urbanistico e Paesaggistico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRG
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, di cui tutti i Comuni sono dotati.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della VDA"
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzano gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale in coerenza con il PTP.



NATURA DI PP

Le norme di attuazione del PRG definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la realizzazione degli interventi, in relazione alle destinazioni e alle infrastrutture esistenti e programmate.

LIVELLO TERRITORIALE

comunale

Il PRG prende in considerazione l'intero territorio comunale.

PROCEDURE

I PRG vigenti possono essere modificati.
Inoltre i PRG possono essere variati attraverso tre ordini di atti:
a) varianti sostanziali, eventualmente generali;
b) varianti non sostanziali;
c) modifiche non costituenti variante.

Il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa. La bozza di variante, con lo studio di impatto ambientale che ne è parte integrante, è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale. Si insedia una conferenza di pianificazione convocata dal responsabile del procedimento alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante. Questa attività è compiuta nel termine di 150 giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza; decorso tale termine, senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al presente comma, il Comune ne prescinde.



PROCEDURE

Il Consiglio comunale adotta il testo preliminare della variante sostanziale. La variante adottata ed il relativo studio di impatto ambientale sono pubblicati presso la segreteria del Comune interessato, per 45 giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto. Sulle eventuali osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale adotta con deliberazione il testo definitivo della variante. La variante adottata deve essere coerente con PTP, infatti la deliberazione, con gli atti della variante adottata, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che la esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione. Il risultato dell'istruttoria – necessaria per ottenere tutti i pareri necessari - è valutato dalla conferenza di pianificazione, convocata dal responsabile del procedimento. Questa attività è compiuta nel termine di 120 giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate, e comunque per l'applicazione di quelle altre norme che ne prevedono la vigenza.

La Giunta regionale, approva, con propria deliberazione, la variante oppure non la approva oppure propone al Comune delle modificazioni.

Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il Comune può deliberarne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti, oppure presentare proprie controdeduzioni.



PROCEDURE

La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il segretario del Comune interessato attesta l'accoglimento, da parte del Consiglio comunale, delle proposte di modificazioni della Giunta stessa.

Varianti non sostanziali

Le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita deliberazione. Questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune per 45 giorni consecutivi. Copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni.

Nel mentre si provvede ad informare i cittadini dell'adozione della variante, chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto (45 giorni).

Sulle eventuali osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone i conseguenti adeguamenti della variante che non comportano una nuova pubblicazione.

La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva.

Modifiche non costituenti variante

Le modifiche non costituenti variante al PRG sono introdotte nel PRG con deliberazione motivata del Consiglio comunale, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

La deliberazione è trasmessa immediatamente alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, munita degli allegati tecnici.

FINALITA'

Il PRG definisce l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze delle comunità e degli



FINALITA'

individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità.
Il PRG è uno strumento urbanistico che provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali.
Per raggiungere tali finalità il PRG individua le aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione, individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare e riqualificare e, compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia, individua le parti del territorio da destinare a nuova edificazione, definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento, individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo, dispone in merito al sistema di verde pubblico, evidenzia i vincoli che gravano sul territorio, individua le aree di proprietà pubblica, stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse.
Inoltre il piano individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socioeconomico, all'uso delle risorse ambientali, all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.

EFFICACIA

Il PRG, tiene conto del PTP e ricerca il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti.
Il PRGC deve contenere come parte integrante uno studio di impatto ambientale.
Le varianti sostanziali al PRG sono soggette a VIA.

DURATA



3. URBANISTICI ATTUATIVI

3.1 Piano Urbanistico di Dettaglio

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano urbanistico di dettaglio
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PUD
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle D'aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della VDA".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	E' il piano regolatore comunale che stabilisce quando è necessario redigere un PUD. Lo strumento attuativo del PRGC è quindi il PUD. Il PUD può essere di iniziativa privata oppure di iniziativa pubblica. I PUD di iniziativa pubblica sono ad iniziativa e cura del Comune. Essi possono essere: piani particolareggiati, piani di recupero, piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge.



NATURA DI PP

Un PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno i 2/3 del valore complessivo degli immobili interessati.

Nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi tutti gli immobili, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione od altre opere pubbliche o di interesse pubblico.

LIVELLO TERRITORIALE
 comunale

I PUD sono stabiliti dal PRG comunale e quindi il livello territoriale è comunale.

PROCEDURE

PUD di iniziativa pubblica

elaborazione: l'amministrazione incarica un professionista o un gruppo di professionisti che deve redigere: una relazione illustrativa, idonei elaborati grafici in relazione agli scopi ed alle finalità del PUD, le norme per la loro attuazione e la relazione finanziaria integrata con gli elenchi catastali degli immobili preordinati all'esproprio.

adozione: è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio ove necessario. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione per 15 giorni. Entro 30 giorni i proprietari possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte.

approvazione e attuazione: il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.



PROCEDURE

PUD di iniziativa privata
elaborazione: avviene da parte di un gruppo di professionisti che deve redigere:

- relazione illustrativa
- elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi;
- elaborati grafici in numero e scala adeguati, contenenti indicazioni di dettaglio
- bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti e il Comune in ordine all'attuazione del PUD ed in particolare alla realizzazione di opere infrastrutturali.

ammissibilità: sulle proposte di PUD si pronuncia il Sindaco sentita la commissione edilizia e previa la concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni soggetti a tutela.

Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso il comune per 15 giorni. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte.

FINALITA'

Il PUD ha la funzione di esplicitare negli ambiti considerati le indicazioni del PRG e eventualmente di proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.

Non vi è differenza nelle finalità tra PUD pubblico e privato.

EFFICACIA

Il PUD è obbligatorio, se previsto dal PRG, nel caso in cui si voglia realizzare un intervento in una determinata zona del PRG, soggetta a PUD.

Le norme di attuazione del PRG definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la realizzazione degli interventi.



EFFICACIA

Ove il PUD comporti variante al PRG, la variante medesima è adottata e approvata con le procedure e la disciplina delle varianti non sostanziali al PRG (vedi griglia PRG).

Anche il PUD, come gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, deve sempre contenere come parte integrante uno studio di impatto ambientale.

DURATA

Il termine di attuazione del PUD non può essere superiore a dieci anni.



4. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4.1 Accordo di Programma

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Accordo di programma
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della VDA", TITOLO IV ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE - IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, nel caso in cui debbano essere definiti o realizzati opere, interventi o programmi di intervento, di carattere pubblico o di interesse pubblico che rientrino per qualche aspetto nella competenza della Regione o



NATURA DI PP

dei Comuni, o di più di uno fra tali enti.

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale
- comunità montana
- intercomunale
- comunale

PROCEDURE

L'iniziativa che prospetta il ricorso all'accordo di programma può essere assunta da qualsiasi soggetto pubblico o privato. L'effettiva promozione dell'accordo di programma, invece, è di competenza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco.

La verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma è condotta da una conferenza di programma, convocata dal promotore, fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessate. Una volta verificata la possibilità di pervenire all'accordo di programma il promotore nomina un responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i pareri degli organi collegiali, nonché, tramite conferenza di servizi, i pareri, le autorizzazioni e gli assensi a qualsiasi titolo dovuti dalla pubblica amministrazione.

L'accordo di programma è approvato dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni partecipanti all'accordo tramite gli organi competenti secondo il proprio ordinamento; in tale sede è formulata l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione pubblica a sottoscrivere l'atto.

Le modifiche degli accordi di programma sono effettuate con le procedure previste per la formazione degli stessi.

FINALITA'

Per interventi si intendono gli insiemi sistematici di opere o di azioni concrete; per programmi di intervento si intendono gli atti che, considerando un insieme sistematico di interventi, coordinano gli stessi anche nel tempo, prevedono le fonti di finanziamento e i mezzi di attuazione ed in genere predispongono quanto occorre operativamente per la realizzazione degli interventi medesimi. Gli accordi di programma configurano e disciplinano gli obblighi di ciascun soggetto partecipante, i tempi e le modalità di definizione e realizzazione ed indicano i tempi e le modalità di finanziamento; la completa realizzazione delle opere o degli interventi può essere perseguita anche con più accordi di programma, riferiti ciascuno ad una o più fasi della definizione e della realizzazione

EFFICACIA

L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici. In tal caso:

- a) all'accordo devono essere allegati, come parte integrante dello stesso, gli atti tecnici che definiscono le varianti medesime;
- b) devono essere depositati in pubblica visione presso la segreteria dei Comuni competenti, per venti giorni consecutivi, gli atti dell'accordo costituiti dal testo del medesimo, da sottoscrivere, nonché dagli atti tecnici che definiscono la modifica o la variante;
- c) del deposito di cui alla lett. b) è data pubblicità; nei successivi venti giorni, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni; le osservazioni stesse sono esaminate e valutate dalla conferenza di servizi ai fini della redazione del testo definitivo dell'accordo.

Ove l'accordo produca varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, esso deve essere ratificato dal Consiglio comunale competente e quindi adottato



EFFICACIA

con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere approvato anche dagli organi competenti delle amministrazioni stesse.

DURATA

L'atto finale di approvazione dell'accordo di programma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere pubbliche in esso previste, ove tali opere siano comprese nei programmi dell'amministrazione competente e siano utilizzabili i relativi finanziamenti; la dichiarazione anzidetta perde efficacia se le opere non sono iniziate entro tre anni dalla data della dichiarazione stessa.



PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE

5. AGRICOLTURA

5.1 Piano di Sviluppo Rurale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Sviluppo Rurale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PSR
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d’Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Attuazione dei regolamenti CE 1257/99 e 1750/99 Delibera del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta n. 1807-XI del 2001
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	La Regione Valle d’Aosta ha deciso di adottare un unico Piano di Sviluppo Rurale nel quale confluiranno tutti gli interventi del settore rurale.



LIVELLO TERRITORIALE

regionale

L'intero territorio della Regione Valle d'Aosta.

PROCEDURE

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4958 del 30 dicembre 1999 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di sviluppo rurale della Valle d'Aosta".
Approvazione da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e invio alla Commissione Europea di Bruxelles per la dovuta istruttoria: 2000.
2001: approvazione definitiva del piano di sviluppo rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2000-2006 in applicazione dei regolamenti C.E. 1257/99 e 1750/99.

FINALITA'

L'obiettivo principale del piano è volto al miglioramento della fruibilità e della funzionalità del territorio rurale dal punto di vista agricolo – forestale, ambientale e turistico, riducendo in tal modo gli svantaggi delle aree rurali in termini di infrastrutture, servizi, attività produttive e possibilità occupazionali. Lo scopo è anche di migliorare i servizi sociali o a valenza sociale per creare migliori condizioni di vita e limitare lo spopolamento delle aree più marginali. Si tratta quindi di un complesso di azioni tese essenzialmente a valorizzare il territorio e a renderlo maggiormente fruibile.



EFFICACIA

Il PSR riprende gli indirizzi del PTP (Piano Territoriale Paesaggistico) e propone una nuova strategia di sviluppo per la Valle d'Aosta, che tenga conto non solo dei problemi del mondo agricolo, ma anche delle potenzialità che si profilano alla luce dei grandi cambiamenti economici, sociali e culturali in corso.

DURATA

2000-2006



6. CACCIA E PESCA

6.1. Piano Regionale Faunistico Venatorio

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale faunistico venatorio
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	L'intero territorio della Regione Valle d'Aosta.



PROCEDURE

Approvazione con Delibera del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta n. 1497-XI del 2000.

FINALITA'

Il piano è uno strumento di pianificazione faunistica e venatoria, finalizzato alla tutela e conservazione della fauna selvatica attraverso una gestione venatoria compatibile con la conservazione della stessa.

EFFICACIA

DURATA

2001-2006



7. MOBILITÀ E TRASPORTI

7.1 Piano di Bacino del Traffico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di bacino del traffico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Art. 6 della legge regionale 1° settembre 1997 n. 29 "Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea" e modificazioni con legge regionale 30 novembre 1998, n.53.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	L'intero territorio della Regione Valle d'Aosta.



PROCEDURE

Approvazione con Delibera del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta n. 921-XI del 1999.

FINALITA'

Consolidare la complementarità dei vari sistemi di trasporto pubblico, definendo con attenzione le interconnessioni in modo da garantire migliori servizi all'utenza e nello stesso tempo evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse.
Rafforzare il ruolo della ferrovia all'interno del sistema di trasporto pubblico regionale.

EFFICACIA

DURATA

2000-2009



8. ENERGIA

8.1 Piano Energetico Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Energetico Regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PER
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> energia	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge nazionale 10 del 9 gennaio 1991: "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il piano valuta le reali esigenze energetiche della regione al fine di perseguire l'autonomia energetica regionale.



LIVELLO TERRITORIALE

regionale

PROCEDURE

La legge nazionale prevede che le regioni autonome, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, individuino bacini che costituiscano le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
Le regioni autonome devono quindi predisporre un piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
E' stato predisposto un Progetto di Piano Energetico Regionale con delibera di Giunta n. 4120 del 20 settembre 1996.
Il piano è stato adottato con delibera di Giunta regionale nella seduta del 26 gennaio 1998.

FINALITA'

Il PER si propone di conseguire questi obiettivi strategici:

- risparmio energetico
- tutela ambientale
- sviluppo delle risorse
- diversificazione di approvvigionamento
- competitività

in un quadro di *sviluppo sostenibile* locale.

Gli indirizzi energetici previsti dal Piano sono:

- potenziamento del settore elettrico;
- potenziamento del gas naturale;
- sfruttamento di altre fonti rinnovabili.



EFFICACIA

Il PER, come strumento di pianificazione territoriale, è soggetto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 4 marzo 1991 n.6, così come integrata e modificata dalle leggi regionali 1 luglio 1994 n.34 e 2 agosto 1994 n. 39, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Lo studio di Impatto Ambientale ha analizzato i seguenti aspetti:

- descrizione ambiente interessato;
- descrizione scelte previste e modalità di attuazione, anche in rapporto a possibili alternative;
- descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull'ambiente dalle scelte previste;
- descrizione e quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare eventuali effetti negativi sull'ambiente;
- rapporto di sintesi.

DURATA

Non è prevista una durata.



9. ACQUA

9.1 Progetto di Piano Regionale delle Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Progetto di Piano regionale delle acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato".
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale	



PROCEDURE

La legge regionale 27/99 individua i seguenti strumenti attraverso i quali pianificare le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi:

- Piano regionale delle acque nel quale la Regione stabilisce gli obiettivi e gli indirizzi in materia di risorse idriche. Il Piano si articola nel Piano degli acquedotti, nel Piano di tutela delle acque, e nel Piano di utilizzo delle acque;
- Piano degli interventi o piano d'ambito: è il documento generale e strategico di riferimento della gestione del servizio idrico per ciascun sottoambito che fissa in un orizzonte temporale trentennale i livelli di servizio ed individua le azioni necessarie al loro raggiungimento, definisce gli investimenti complessivi necessari e l'articolazione tariffaria, individua il modello organizzativo e gestionale.

FINALITA'

Alla Regione viene affidato il compito di definire la politica generale della gestione delle risorse idriche attraverso il piano regionale delle acque con il quale devono essere fissati i criteri e le direttive generali per garantire la corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche, la tutela e la salvaguardia della qualità, il rinnovo e il risparmio della risorsa, l'integrazione e la riorganizzazione delle strutture necessarie all'erogazione dei servizi idrici, l'ottimizzazione gestionale del servizio idrico integrato.

Il Progetto intende, quindi, delineare azioni di governo delle risorse idriche volte a garantire il giusto equilibrio tra il soddisfacimento del fabbisogno idrico per lo sviluppo economico e sociale e la tutela dello stato ecologico naturale.

Si tratta, cioè, di conciliare la fornitura dei quantitativi di acqua, della qualità richiesta, necessari a soddisfare le richieste potabili e dei comparti produttivi, energetico ed agricolo in particolare, con la conservazione dell'ambiente acquatico.

È possibile, quindi, sintetizzare nel modo seguente gli obiettivi generali dell'azione pubblica nel settore delle risorse idriche:



FINALITA'

1. Garantire una disponibilità idrica adeguata per tutti gli usi necessari allo sviluppo socio economico della Regione;
2. Garantire la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale ove costituito direttamente da ecosistemi idrici e/o comunque influenzato idrologicamente.

EFFICACIA

Il Piano si rivolge alla messa in atto di una politica delle risorse idriche, nella quale si contemperino opportunamente e razionalmente i diversi interessi di sfruttamento, sicurezza e riqualificazione-salvaguardia legati all'acqua. Inoltre, il PIANO si pone in una prospettiva di coordinazione con l'azione programmatoria dell'Autorità di Bacino del Po nell'ambito dei compiti istituzionali di cui alla L. 183/89 riguardante la difesa del suolo.

DURATA



10. SUOLO

10.1 Piano generale Regionale delle Attività Estrattive Relative al Prelievo di Massi Naturali di Cava

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano generale Regionale delle Attività Estrattive Relative al Prelievo di Massi Naturali di Cava
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	Piano Cave
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	attività estrattive Il Piano individua le zone di potenziale destinazione estrattiva.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 11 luglio 1996, n. 15. Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate. (B.U. 23 luglio 1996, n. 33).
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il piano delle attività estrattive per i suoi effetti nei campi dello sviluppo economico, della tutela ambientale e dell'assetto del territorio è uno strumento di pianificazione strategico per la Regione.



NATURA DI PP	C'è comunque una componente strutturale poiché costituisce variante al PRG, quindi vincola anche il territorio comunale.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	La Regione Autonoma Valle d'Aosta disciplina, nell'ambito del proprio territorio, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Elaborazione del Piano Cave da parte dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici. Il piano è così articolato: <ul style="list-style-type: none">• censimento delle cave attualmente in esercizio (1992);• individuazione aree di potenziale destinazione estrattiva;• elaborazione dello studio di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n.6/91, abrogata con legge regionale 18 giugno 1999, n.14 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa acquisizione, da parte della stessa, del parere del Comitato tecnico per l'ambiente, ai sensi della l.r. 14/99, nonché delle amministrazioni comunali interessate. Dopo 60 giorni dall'affissione del piano presso la struttura regionale, nel caso in cui ci fossero delle osservazioni e delle proposte, il proponente deve inoltrare le richieste corredate delle indagini e dello studio di impatto ambientale, al Comitato tecnico per l'ambiente affinché esprima il parere di competenza. Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro i 120 giorni successivi e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

FINALITA'

Il Piano ha dotato la Regione di uno strumento analitico in grado di offrire una visione complessiva e dettagliata delle attività estrattive legate al prelievo dei massi.

Il piano persegue l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, considerando diversi aspetti (valutazione dei fabbisogni, valutazione delle risorse, valutazione e individuazione di fonti di approvvigionamento alternative, valutazione degli effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici, valutazione degli interventi di ripristino o di riconversione ambientale al fine di minimizzare gli impatti negativi).

EFFICACIA

La pianificazione coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, di carattere economico, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale.

Il piano è adottato previa acquisizione del parere del Comitato tecnico per l'ambiente (parte integrante del piano, infatti deve essere lo studio di impatto ambientale per ogni area proposta a destinazione estrattiva di massi naturali di cava) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n.14, nonché delle amministrazioni comunali interessate.

Le attività estrattive non possono interferire con le scelte di pianificazione fatte dai Comuni (e quindi devono essere coerenti con i PRG). Il piano cave, inoltre deve tenere conto delle prescrizioni del PTP.

L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del piano regionale.

DURATA

Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni tre anni, onde salvaguardare l'approvvigionamento dal proprio territorio dei materiali estrattivi.



11. RIFIUTI

11.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale di gestione dei rifiuti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valle d'Aosta	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3966, dell'8 novembre 1999, aggiorna e adegua il precedente piano regionale di smaltimento dei rifiuti approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 6911, del 21 luglio 1989 e n. 9020, del 29 settembre 1989 e adottato in esecuzione dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e del D.M. 28 dicembre 1987, n. 559.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Attua anche contestualmente le funzioni previste per le province, presenta quindi anche una valenza attuativa.



LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

PROCEDURE

Tenuto conto della particolare organizzazione amministrativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che riconduce in capo alla regione stessa le funzioni già svolte dalla Provincia, rientrano fra le competenze regionali, ai sensi del d. lgs. n. 22/97, anche quelle di pertinenza delle Province. Tali competenze possono essere riassunte in attività normativa e di pianificazione, di indirizzo e coordinamento, di autorizzazione e di controllo e sono esercitate tenuto conto anche delle disposizioni regionali già in vigore, quali ad esempio quelle contenute nella legge regionale 5 settembre 1995, n. 41, istitutiva, fra l'altro dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, e che attribuisce alla medesima compiti di prevenzione e di controllo, mentre individua nel Corpo forestale regionale l'organismo deputato alla vigilanza e controllo fiscale in campo ambientale.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (Assessorato alla Sanità ed assistenza sociale) ha proceduto alla pianificazione degli interventi e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti già dal 1982, emanando da tale data sia disposizioni legislative che atti regolamentari e pianificatori. Di particolare importanza risultano essere, anche in relazione a quanto stabilito dagli obiettivi fissati dal decreto "Ronchi", la legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e successive integrazioni e modificazioni, e il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 6911, del 21 luglio 1989 e n. 9020, del 29 settembre 1989.

Tali disposizioni avevano già previsto un'organizzazione regionale di gestione basata sulla raccolta differenziata a monte dei rifiuti soggetti a valorizzazione e secondo criteri di accorpamento in ambiti territoriali ottimali di raccolta e trasporto dei rifiuti.

PROCEDURE

I successivi aggiornamenti del piano non hanno comportato modifiche sostanziali allo stesso, e non è stata quindi mai avviata una procedura di VAS specifica.

FINALITA'

Il nuovo piano disciplina la gestione dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi, assicurando la salute delle persone e la protezione dell'ambiente.

Il piano prevede inoltre le modalità da adottare da parte degli enti locali interessati, per favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Definisce le modalità per una corretta gestione dei rifiuti al fine di favorirne la riduzione dello smaltimento finale.

Fra le attività più importanti previste nella pianificazione regionale vi è la riorganizzazione delle raccolte differenziate.

Tale riorganizzazione è riferita a livelli diversi di raccolta, in relazione alle tipologie di rifiuto ed alle necessità locali.

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in considerazione della particolarità morfologica insediativa, aveva già previsto nell'82 l'accentramento del sistema di gestione dello smaltimento finale e del recupero dei rifiuti urbani in un solo impianto a servizio di tutti i comuni della Regione, anticipando, dal punto di vista gestionale un'organizzazione basata su ambiti territoriali di raccolta e di trasporto degli stessi e ottimizzando il sistema del convogliamento dei rifiuti al centro regionale di Brissogne.

L'amministrazione regionale ha deciso di mantenere la configurazione di ambito territoriale unico per quel che concerne la gestione dello smaltimento e del recupero finale dei rifiuti urbani.

EFFICACIA

Tutte le amministrazioni locali hanno adottato un proprio piano comunale per il conferimento e la raccolta dei R.U..



EFFICACIA

Le pianificazioni comunali sono state di volta in volta aggiornate alle nuove esigenze di attivazione di nuovi servizi finalizzati all'aumento delle tipologie di rifiuti urbani da raccogliere in modo differenziato.

Il piano è redatto in conformità anche alle finalità e agli obiettivi prioritari espressi dalla regione, tenuto conto delle particolarità locali, e contenuti nel documento approvato dalla Giunta regionale con le già citate deliberazioni, nonché in conformità alle modalità stabilite dal D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, tenuto conto altresì delle indicazioni e delle prescrizioni derivanti dalle stipulazioni degli accordi di programma fra la regione e i singoli consorzi di filiera per il recupero degli imballaggi.

I progetti relativi alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale prevista dalla legge regionale 18 giugno 1999, n.14.

Questi progetti, redatti sotto forma di progetti esecutivi e corredati da uno studio di VIA sono presentati dal soggetto proponente sia all'Assessorato alla Sanità che a quello dell'ambiente, territorio e opere pubbliche.

Non sono soggetti alla procedura di VIA i progetti riferiti ad interventi attuativi dei piani comunali per l'organizzazione dei servizi di conferimento e raccolta dei RSU e gli interventi per lo stoccaggio provvisorio.

DURATA

Non è prevista una durata.